

Allegato "A" del n. 163.767/30.647 di repertorio

STATUTO

TITOLO I

PARTE PRIMA

Costituzione, sede, oggetto sociale e durata

Art. 1

(Costituzione)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L..".

Art. 2

(Sede sociale)

1. La società ha sede legale in Tradate.
2. La società, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, purché nel territorio di riferimento dei soci, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti.

Art. 3

(Durata)

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tal momento vigenti.

Art. 4

(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Tradate, dei soci e di terzi nei limiti della normativa vigente come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.
2. La società opera nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche intervenute.
3. In ottemperanza a quanto ivi previsto, la società pone le dotazioni e infrastrutture a disposizione dei gestori incaricati della gestione dei servizi e, in caso di gestione separata delle reti, dei gestori di quest'ultime, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità.
4. La società svolgerà inoltre le attività complementari inerenti alla gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali e potrà coadiuvare e supportare tecnicamente gli enti locali proprietari nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali,

ove delegata espressamente dall'ente locale a ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi.

5. La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative alla gestione del patrimonio e tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali. In particolare la società potrà svolgere le attività di:

- costruzione, manutenzione e gestione della rete di servizio idrico integrato, illuminazione pubblica e dei semafori;
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce, calore, raccolta e smaltimento rifiuti;
- attività di officina per le riparazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;
- gestione, manutenzione singola e/o integrata, cosiddetto global service, degli edifici pubblici e privati compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità agli stessi;

- amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche per conto terzi, amministrazioni comunali e/o provinciali, associazioni, privati etc... esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex legge 02/01/1991 n. 1, purché la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autostilos, autostazioni, aree attrezzate per mercato o manifestazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di projet financing.
- provvedere, direttamente o mediante apposite imprese, al controllo degli impianti interni igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc... con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifici privati;
- acquisto, realizzazione e gestione di immobili
- attrezzature e tecnologie da destinarsi ad attività sportive, ricreative, turistiche, di benessere.

alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse sociale, sulla sicurezza, sul turismo, oltre all'organizzazione e alla gestione, diretta e/o indiretta, dei corsi di formazione delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione;

- gestione dell'edilizia pubblica residenziale e commerciale;

- cura e gestione amministrativa, tecnica e manutentiva, del patrimonio immobiliare pubblico;

- gestione del servizio pubblico farmaceutico al dettaglio;

- gestione amministrativa, tecnica ed operativa, di impianti per il recupero energetico dei rifiuti solidi urbani;

- gestione dei servizi pubblici locali in campo sociale, scolastico, culturale, sportivo ed economico;

- attività di servizio ed iniziative in campo culturale, ricreativo, sportivo, economico e formativo.

6. La società può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indi-

cati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dai Soci, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

8. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

9. La società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

10. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

11. La società può prestare anche garanzie fidejussorie.

PARTE SECONDA

Capitale sociale e quote

Art. 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) diviso in numero 1.000 (mille) quote, del valore nominale di Euro 11,00 (undici virgola zero zero) cadauna. Tale capitale deve appartenere al Comune di Tradate in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento).

2. Le eventuali somme versate dai soci nelle casse sociali, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, costituiranno finanziamenti non in conto capitale, completamente infruttiferi di interessi e ciò anche in assenza di formale deliberazione e salvo specifica diversa delibera assembleare.

3. I versamenti dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle norme di legge ed in partico-

lare dell'art. 11 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385
(T.U. in materia bancaria e creditizia).

Art. 6

(Quote)

1. allorchè un socio decide di cedere la propria quota o parte di essa, dovrà riconoscere agli altri soci, che lo esercitano in proporzione all'ammontare delle quote possedute, il diritto di prelazione da esercitarsi entro un mese dalla relativa comunicazione da effettuarsi da parte del socio cedente mediante lettera raccomandata.

2. Nel caso che più soci intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, essi acquisteranno la quota cedenda in proporzione al valore della propria quota di capitale; in ogni caso, qualora l'acquirente lo richieda, il corrispettivo per l'acquisto verrà determinato in base alla situazione patrimoniale della società al momento della comunicazione effettuata dal socio cedente, da erigersi tenendo conto anche dei cespiti non valutabili in bilancio.

3. In caso di disaccordo si applicherà l'articolo 32 del presente statuto.

Art. 7

(Successivi aumenti di capitale)

1. In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote devono essere offerte in opzione a parità di condizioni ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.
2. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimenti in natura.
3. I versamenti delle quote sono richiesti dal presidente del consiglio di amministrazione nei modi e nei termini che riterrà opportuno.

Art. 8

(Prestiti in conto capitale e prestiti sociali)

1. I soci possono finanziare con mezzi propri la società in conto capitale in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Su tali finanziamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti dai precedenti versamenti. Tali versamenti sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della società e non su richiesta dei soci.
2. I soci possono effettuare prestiti sociali, anche non in quote proporzionali alle quote possedute da ciascuno, a titolo fruttifero o infruttifero,

sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso.

Art. 9

(Alienazione delle quote a terzi)

1. La società è a totale capitale pubblico locale. Non produrrà pertanto effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote a soggetti diversi da enti pubblici locali territoriali.
2. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili solo a favore di enti pubblici o società di partecipazione totalitaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi trasferiti.
3. Il socio "comune di Tradate" non potrà trasferire a terzi quote sociali in misura superiore al 40% dell' intero capitale sociale.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA

Assemblea, poteri e funzionamento

Art. 10

(Organi della società)

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale.

Art. 11

(Assemblea)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del presidente;
- c) la determinazione del compenso agli organi amministrativi;

- d) eventuale istituzione e nomina del direttore generale;
- e) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore unico;
- f) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
- g) la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- h) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la trasformazione;
- j) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- k) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della

GEMI SRL

VERBALE ASSEMBLEE

Pag. 2002/61

VIA PEGORARO 2/4 - GALLARATE VA

P.IVA: 02520600129

società partecipata;

- l) aumento o diminuzione del capitale sociale;
- m) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- n) l'acquisizione - dismissione di partecipazioni in altre società;

3. I soci possono decidere in merito all'attività di controllo e verifica anche utilizzando soggetti terzi allo scopo delegati. I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

4. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

5. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

6. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla

legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

8. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

9. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

10. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13. Le decisioni in merito all'alienazione di beni immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società sono subordinate alla preventiva approvazione del consiglio comunale competente per territorio.

Art. 12

(Possibilità di delega)

1. Ciascun socio, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio con il limite di una sola delega, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente della società e fatto salvo il disposto dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 13

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

1. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare l'intervento all'Assemblea anche per delega.

Art. 14

(Presidente dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto da persona eletta dalla stessa Assemblea.
2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da un notaio.

Art. 15

(Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.
2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente stesso.

Art. 16

(Quorum costitutivi e deliberativi)

1. Per l'assunzione delle decisioni di cui all'articolo 11, comma 2 lettere h) i) l) m) n) del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera a maggioranza assoluta.
2. Negli altri casi l'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale; in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti .

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

PARTE SECONDA

**Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione,
poteri e funzionamento**

Art. 17

**(Organo amministrativo e durata della carica, revoca
e cessazione)**

1. La società può essere amministrata su decisione dell'Assemblea dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque amministratori.

Art. 18

(Cariche sociali)

1. L'Assemblea elegge il presidente tra i membri

nominati nel Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 17.

2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età.

4. Con le stesse modalità possono essere nominati uno o più amministratori delegati e comitati esecutivi.

5. Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i Consiglieri comunali e i membri elettivi dei soci

8. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Art. 19

(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore o a ciascun sindaco effettivo, o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Art. 20

(Deliberazioni del Consiglio)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione delle strategie relative alla gestione aziendale,

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;

c) la nomina o la designazione di rappresentanti

della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;

d) la nomina di amministratori delegati.

4. Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico relazionerà ai soci almeno tre volte l'anno sull'attività svolta, ovvero:

- entro la fine del mese di novembre di ciascun anno, presenterà il bilancio di previsione unitamente al piano operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo;

- entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, presenterà la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società;

- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la presentazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 21

(Verbale delle deliberazioni del Consiglio)

1. Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 22

(Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.

Art. 23

(Amministratori Delegati)

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati.

2. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 20, 3° comma.

3. Per la loro opera gli Amministratori Delegati avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'articolo 24.

Art. 24

(Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

2. L'Assemblea può inoltre assegnare loro e/o mo-

dificare un compenso fisso e variabile ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato.

3. L'Assemblea può accollare alla società le sanzioni tributarie non penali a carico degli amministratori, nei limiti e nei termini di cui al D.Lgs 472/1997.

PARTE TERZA

Legale rappresentanza

Art. 25

(Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
2. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta disgiuntamente tra loro e separatamente dal presidente, o agli amministratori delegati se nominati.
3. Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procurato-

ri speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

PARTE QUARTA

Organo di controllo

Art. 26

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale, qualora fosse istituito in ottemperanza alle normative o per opzione, si compone da uno a tre membri effettivi, ivi compreso il presidente, e due membri supplenti tutti eletti dall'Assemblea dei soci e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

2. I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO III

ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA

Esercizi sociali e dividendi

Art. 27

(Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423 - 2431 codice civile, così come stabilito dall'articolo 2491 del codice civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile.
3. Ai sensi del precedente articolo 11 comma 3, qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 28

(Bilanci e Piano Programma)

1. Annualmente, entro il 15 novembre, è trasmessa dalla società una bozza di bilancio preventivo annuale e una bozza di Piano Programma relativi all'esercizio successivo, che devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 novembre.

2. Il Piano Programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
- i livelli di erogazione dei servizi ed i relativi costi aziendali raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
- il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
- le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe.

Art. 29

(Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per il fondo miglioramento e sviluppo, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi.

Art. 30

(Pagamento dei dividendi)

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

PARTE SECONDA

Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 31

(Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 32

(Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società e i soci con la sola eccezione della impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del pre-

sente Statuto e del contratto sociale, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato di Varese, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del codice di procedura civile.

2. Le parti possono, di comune accordo, designare anche un solo arbitro fra di loro nominato, che si pronuncerà secondo equità e con gli stessi poteri del sopraccitato Collegio Arbitrale.

3. Sia il Collegio Arbitrale che il solo arbitro, prima di assumere l'incarico, dovrà pronunciarsi sui relativi compensi onde ottenere il successivo assenso e nomina.

Art. 33

(Rinvio alla legge)

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

GEMI SRL

VERBALE ASSEMBLEE

VIA PEGORARO 2/4 - GALLARATE VA

Pag. 2002/77

P.IVA: 02520600129

F.to Antonio Di Pancrazio

F.to dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio